



Sisthema Formazione scarl 31033 Castelfranco Veneto (TV)
Via Degli Olivi 1 - Prefettura TV 6634 - Rea 192974 - TribunaleTV43787/96
P.IVA /C.F. 02175440268 - Albo Nazionale Cooperative A139757 tel 0423 451019

Nel presente documento sono allegati:

- 1) **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO D.lgs. n. 321/2001 PARTE GENERALE**
- 2) **CODICE ETICO E DI CONDOTTA**
- 3) **SISTEMA DISCIPLINARE**
- 4) **REGOLAMENTO ODV**



Sisthema Formazione scarl 31033 Castelfranco Veneto (TV)
Via Degli Olivi 1 - Prefettura TV 6634 - Rea 192974 - TribunaleTV43787/96
P.IVA /C.F. 02175440268 - Albo Nazionale Cooperative A139757 tel 0423 451019

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
D.lgs. n. 321/2001**

PARTE GENERALE

Primo modello adottato in data 04.12.2016

Primo aggiornamento di carattere generale (sia formale che sostanziale) Marzo 2021

INDICE

I. PREMESSA

1. Principio generale
2. Il D.lgs 231/2001 e il superamento del principio *societas delinquere non potest*
3. Sulla natura della responsabilità dell'ente
4. I reati presupposto
5. Principio di territorialità
6. Gli enti destinatari
7. Ascrizione della responsabilità: i criteri oggettivi e soggettivi
8. Il modello di organizzazione, gestione e controllo come esimente della responsabilità
9. Linee Guida di Confindustria e standard di riferimento
10. Struttura del Modello 231

II. PARTE GENERALE

1. Costituzione, finalità ed assetto amministrativo dell'ente
2. Motivi, finalità e realizzazione del Modello
3. Destinatari del Modello
4. Modalità di diffusione del Modello ai destinatari
5. Organismo di Vigilanza (o OdV)
6. Composizione, durata e requisiti di nomina dell'OdV
7. Cause d'ineleggibilità e di decadenza
8. Cause di sostituzione per revoca o rinuncia
9. Il *budget* di spesa
10. Funzioni e poteri
11. Obblighi informativi dall'ente verso l'OdV
12. Obblighi informativi dall'OdV verso l'ente
13. Allegati

I. PREMESSA.

1. Principio generale.

Il presente Modello è un atto di emanazione dell'organo di governo dell'ente pertanto eventuali modifiche ed integrazioni dello stesso dovranno necessariamente essere rimesse alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione.

2. Il D.lgs 231/2001 e il superamento del principio *societas delinquere non potest*.

L'ingresso di una persona giuridica nel campo giudiziale è stato per lungo tempo considerato un'ipotesi surreale per il diritto penale, materia che si è sviluppata sin dalle origini in senso fortemente antropocentrico. L'impossibilità di prevedere forme di responsabilità penale di persone "non fisiche", in quanto prive di alcun coefficiente di partecipazione psichica, è tesi tanto radicata nella tradizione penalistica dell'intera Europa continentale da aver portato alla definizione del lapidario brocardo *societas delinquere non potest*. Nel nostro ordinamento, le radici di tale concezione sembra(va)no

1 Fonte: "Responsabilità amministrativa degli enti (D.lgs. 231/01)" a cura di Francesco Sbisà, BonelliErede – Ed. ITINERA, Guide Giuridiche Ipsos, 2017 (pag. 2).

addirittura innestate nella Carta Costituzionale: l'art. 27, nel consacrare il principio di personalità della responsabilità penale a la finalità rieducativa della pena, è stato da sempre considerato un ostacolo dogmatico insormontabile alla previsione di forme di responsabilità penali di persone giuridiche [Bricola, p. 955].

Questo impianto dogmatico è stato però stravolto con l'entrata in vigore del D.lgs. n. 231/2001: il legislatore ha aperto le porte del pianeta processuale penale a questi "non umani abitanti". E' stata così introdotta un responsabilità, autonoma e diretta, degli enti derivante dalla commissione di alcuni reati (reati - presupposto) compiuti nel loro interesse o a loro vantaggio da soggetti qualificamente inseriti nell'organizzazione, ossia da persone con funzione apicale all'interno dell'ente (amministratore, dirigente e amministratore di fatto) o con posizione subordinata (sottoposti alla loro direzione o vigilanza).

3. Sulla natura della responsabilità dell'ente.

La difficoltà di trovare elementi ulteriori rispetto al *nome iuris* a sostegno della natura amministrativa della responsabilità, da un lato, e il rischio di illegittimità costituzionale derivante dalla eventuale qualifica penale, dall'altro, hanno spinto il legislatore ad adottare la posizione più neutra possibile, specificando, nella Relazione Ministeriale, che il Decreto 231 ha dato luogo ad un *tertium genus* di responsabilità che <<coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancora più includibili, della massima garanzia>>. Questa interpretazione è stata successivamente avallata da parte della giurisprudenza maggioritaria e, più di recente, anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella nota decisione relativa all'incidente avvenuto nella sede della ThyssenKrupp di Torino.

Il Supremo Collegio, che in precedenti pronunce sembrava aver sposato la tesi "amministrativa" allorché aveva affermato che: "nel vigente ordinamento, è prevista solo una responsabilità amministrativa e non una responsabilità penale degli enti (ai sensi del D.lgs 8 giugno 2001, n. 231), sicché comunque la società non è mai autore del reato e concorrente nello stesso" (Cass. Pen., SS.UU., 05.03.2014, n. 10561, Gubert), ha affrontato nuovamente la questione - in maniera accidentale - richiamando le espressioni contenute nella Relazione Ministeriale, per sostenere l'autonomia del corpus normativa introdotto con il D.Lgs. n. 231/2001 rispetto ai paradigmi di responsabilità penale e amministrativa (Cass. Pen., SS.UU., 24.04.2014, n. 38343, ThyssenKrupp).

4. I reati presupposto.

L'art. 2 D.lgs. n. 231/2001, riproducendo il testo dell'art. 1 codice penale, introduce il principio di legalità nella sua accezione della tassatività (determinatezza e precisione), riserva di legge e irretroattività. Ne discende che l'ente non può essere ritenuto responsabile se l'ipotesi criminosa contestata e le relative sanzioni non sono previste in maniera **espressa e chiara nella lista dei reati contemplati** dal D.lgs. n. 231/2001, che deve essere entrato in vigore prima della commissione del fatto. Per l'esamina del catalogo dei reati presupposto, si rinvia agli articoli 25 e ss del D.lgs. n. 231/2001.

Per quanto riguarda il caso specifico, si rinvia alla parte speciale.

5. Principio di territorialità.

«Gli enti aventi sede principale nel territorio italiano risponderanno per i reati commessi in Italia nel loro interesse o vantaggio, come previsto dall'art. 6 codice penale e dal D.lgs. n. 231/2001 e, per i reati commessi all'estero, nei limiti dell'art. 4, D.lgs. n. 231/2001. Invece, gli enti che hanno la sede principale all'estero non risponderanno se il reato è commesso interamente all'estero, mentre, se il reato è commesso nel loro interesse o vantaggio in tutto o in parte nel territorio italiano saranno, nei limiti previsti dal D.lgs. n. 231/2001, assoggettabili a tale responsabilità.

Per quanto riguarda il caso specifico, trova pacifica applicazione l'art. 6 del codice penale, avendo Sisthema Formazione sede legale nel territorio dello Stato Italiano.

6. Gli enti destinatari.

Partendo dal dato letterale dell'art. 1 D.lgs. n. 231/2001, vengono espressamente incluse, da un lato, la categoria degli enti forniti di personalità giuridica e, dall'altro, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica. Rimangono esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale. In assenza di una precisa indicazione legislativa, ci si è chiesti se la disciplina in oggetto debba trovare applicazione anche nei confronti delle imprese individuali.

PRO: Le norme sulla responsabilità da reato degli enti si applicano anche alle società unipersonali, in quanto soggetto di diritto distinto dal soggetto che ne detiene le quote (Cassazione penale, sez. VI, 25/07/2017, n. 49056).

2 Fonte: vedi punto *sub 1*, pag. 9.

3 Fonte: vedi punto *sub 1*, pag. 10.

4 Fonte: vedi punto *sub 1*, pag. 16.

CONTRO: Il D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 321, nel disciplinare la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si riferisce unicamente agli "enti", termine che evoca l'intero spettro dei soggetti di diritto metaindividuale. Le disposizioni in esso previste non si applicano, pertanto, alle imprese individuali. Correttamente, quindi, il g.i.p. ha respinto la richiesta presentata dal p.m., a norma dell'art. 45 del cit. D. Lgs., di applicazione ad un imprenditore individuale della misura cautelare dell'interdizione dall'esercizio dell'attività (di impresa) per la durata di un anno ed il tribunale ha rigettato l'appello proposto dal p.m. (Cassazione penale, sez. VI, 03/03/2004, n. 18941)

Per quanto riguarda il caso specifico, le opinioni prevalenti ritengono applicabile la disciplina 231 anche alle cooperative e alle mutue assicuratrici, alle quali si estendono, secondo l'art. 2519 c.c. le disposizioni dettate per le società per azioni, nonostante le stesse perseguano finalità mutualistiche. In ogni caso si segnala che non mancano interpretazioni autorevoli che ritengono necessario il perseguimento di una finalità lacrativa per qualificare il soggetto quale "ente" ex D.lgs. n. 231/2001 così escludendo le cooperative [Di Giovine, p. 34, inserire manuale]

7. Ascrizione della responsabilità: i criteri oggettivi e soggettivi.

La Relazione Governativa distingue espressamente tra criteri oggettivi e soggettivi: i primi richiedono che il soggetto agente rivesta una determinata posizione all'interno dell'ente e che abbia agito nell'interesse e vantaggio di quest'ultimo, i secondi indicano i principi dai quali desumere la colpevolezza dell'ente (es. mancata adozione del modello organizzativo e omessa vigilanza).

I criteri oggettivi di cui all'art. 5 D.lgs. n. 231/2001

L'ente, quale centro di interessi che ha dato origine al reato, dovrà rispondere per i reati commessi:

a) da soggetti apicali, ossia persone che hanno funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente, o di una sua unità organizzativa autonoma funzionalmente o finanziariamente, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da soggetti subordinati, ossia persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopraindicati *sub* lett. a).

La distinzione tra apicali e subordinati assume una rilevanza fondamentale in quanto su di essa si basa un diverso regime di attribuzione della responsabilità e di distribuzione dell'onere probatorio tra ente e pubblica accusa. L'art. 5 introduce, quindi, una vera e propria forma di responsabilità "a due livelli": dalla categoria alla quale viene ricondotto il soggetto autore del reato dipende infatti la scelta dei criteri soggettivi di imputazione.

Ai fini dell'imputazione dell'illecito all'ente, risulta inoltre necessario dimostrare "l'interesse o vantaggio" conseguito. Resta da capire quale sia il significato e la valenza da attribuire a tali elementi giacché dall'entrata di vigore della decreto sono state numerose le interpretazioni di tali concetti. In ogni caso, qui si segnala che secondo le Sezioni Unite della Cassazione

i criteri dell'interesse e del vantaggio sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il criterio dell'interesse esprime una valutazione teleologica del reato [...] mentre quello del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito (Cass. Pen., SS.UU., 24.04.2014, n. 38343, ThyssenKrupp).

I criteri soggettivi di cui agli artt. 6 - 7, D.lgs. n. 231/2001

La Relazione Ministeriale ha elaborato criteri di imputazione soggettiva fondati su un giudizio di riprovevolezza dell'ente per non aver provveduto ad organizzare la propria attività in modo tale da impedire comportamenti illeciti. In quest'ottica l'illecito risulta imputabile all'ente quando è il risultato di una politica aziendale che non ha realizzato un modello di legalità preventivo e/o un efficiente apparato di controllo tale da assicurare il rispetto degli obblighi di direzione e o vigilanza prefissatisi. Più in generale la responsabilità della persona giuridica rinviene il suo fondamento nel verificarsi di un reato ascrivibile al proprio personale e sussiste ogni qualvolta sia riscontrabile la mancata predisposizione di sistemi idonei ad evitare fatti delittuosi. Il modello d'imputazione in parole, come già detto, non risulta unitario bensì composto da due regimi differenziati che dipendono dalla categoria soggettiva alla quale appartiene la persona fisica autore del reato presupposto (apicale o sottoposto).

L'art. 6 è dedicato ai criteri di imputazione dell'illecito all'ente nel caso di reati commessi dagli organi apicali. Questa disposizione aderisce alla teoria dell'immedesimazione organica e si fonda sull'inversione dell'onere probatorio tale per cui, in caso di reato commesso da soggetti con funzioni apicali, sussiste la responsabilità dell'ente a meno che sia fornita una delle prove liberatorie indicate alle lett. a) - d), ossia:

- A) adozione preventiva di un modello di organizzazione e di gestione;
- B) autonomia dell'organismo di vigilanza ed effettività dei controlli;
- C) elusione fraudolenta del modello;

5 Fonte: vedi punto *sub* 1, pag. 28.

6 Fonte: vedi punto *sub* 1, pag. 38.

D) sufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lett. B).

L'attribuzione della responsabilità nel caso di reato commesso da parte di un soggetto sottoposto all'altrui vigilanza risulta, a differenza del caso di illecito commesso dagli apicali, incentrato su un paradigma propriamente colposo. Il dettato di cui all'art. 7 comma 1 imputa, infatti, all'ente quei reati che sono stati resi possibili dalla inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza, ovverosia rispetto ai quali sia identificabile una colpa di organizzazione nella prevenzione e protezione in capo all'azienda.

8. Il modello di organizzazione, gestione e controllo come esimente della responsabilità.

Gli artt. 6 e 7 del D.lgs. n. 231/2001 prevedono che, ove uno dei reati di cui al decreto stesso sia commesso da un apicale o da un sottoposto nell'interesse o a vantaggio della persona giuridica, questa possa andare esente da responsabilità se abbia adottato ed efficacemente attuato al proprio interno un Modello di organizzazione, di gestione e controllo idoneo a prevenire tali reati. Secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 2 del D.lgs. n. 231/2001, tale Modello deve in particolare rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Sebbene il D.lgs. n. 231/2001 ponga l'accento sulla funzione "esimente" dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, essi hanno in primo luogo una funzione "preventiva" in relazione ai reati di cui al decreto suddetto e, più in generale, sono volti ad assicurare che l'attività della persona giuridica risponda pienamente a un parametro di legalità.

9. Linee Guida di Confindustria e standard di riferimento.

L'art.6 comma 3 del D.lgs. n. 231/2001 consente alle associazioni di categoria rappresentative degli enti di redigere propri "codici di comportamento" rivolti agli enti che decidono di dotarsi dei Modelli 231, e funzionali a promuovere il rispetto, da parte degli stessi enti, dei principi di cui al comma 2 del D.lgs. n. 231/2001 (principio di legalità).

L'associazione di categoria cui SISTHEMA FORMAZIONE ha aderito, non ha ad oggi emanato le proprie *Linee Guida*. SISTHEMA FORMAZIONE ha pertanto preso come riferimento le *Linee Guida* elaborate da Confindustria, approvate in data 7 marzo 2002 ed aggiornate al luglio 2014. Trattandosi di indicazioni di carattere generale, esse richiedono un successivo adattamento da parte delle singole imprese al fine di tener conto delle caratteristiche proprie, delle dimensioni, dei diversi mercati geografici ed economici in cui operano le stesse, degli specifici rischi individuati.

Una versione aggiornata delle Linee Guida è archiviata fisicamente presso gli Uffici di SISTHEMA FORMAZIONE affinché possa essere consultata da tutti i Destinatari del modello.

10. Struttura del Modello 231

Il Modello è costituito da una *parte generale* e da una *parte speciale*.

La parte generale consta del presente documento unitamente agli allegati e descrive sommariamente il D.lgs. n. 231/2001 con i suoi possibili riflessi sull'ente, vengono inoltre stabiliti i principi generali di comportamento cui attenersi, chiarendo gli obiettivi, le modalità di funzionamento, con individuazione dei poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e introducendo un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto del Modello.

Compongono la parte generale del MOG 231, i seguenti documenti:

- Modello di organizzazione, di gestione e di controllo (parte generale);
- Codice Etico e di condotta;
- Organigramma aziendale (se previsto);
- Mansionari e Procedure aziendali del Sistema di Gestione della qualità (se previsto);
- Regolamento Istitutivo dell'Organismo di Vigilanza;
- Sistema Disciplinare aziendale ai sensi dell'art. 6 e 7 del D.lgs. n. 231/2001.

La parte speciale, invece, descrive le attività e condotte che possono integrare i reati presupposto, individua le aree aziendali nelle quali questi potrebbero essere commessi, e disciplina le prescrizioni e le misure di sicurezza cui attenersi per la prevenzione.



Sisthema Formazione scarl 31033 Castelfranco Veneto (TV)
Via Degli Olivi 1 - Prefettura TV 6634 - Rea 192974 - TribunaleTV43787/96
P.IVA /C.F. 02175440268 - Albo Nazionale Cooperative A139757 tel 0423 451019

I. Costituzione, finalità ed assetto amministrativo dell'ente.

SISTHEMA FORMAZIONE, società cooperativa a responsabilità limitata, è stata costituita in data 13.05.1989 ed è stata iscritta del Registro delle Imprese di Treviso - Belluno in data 19.02.1996 con codice fiscale e numero di iscrizione: 02175440268.

Partita Iva 02175440268

TV - 192974

L'ente ha adottato un sistema di amministrazione pluripersonale collegiale, con n. 3 amministratori, due dei quali rappresentanti legali dell'impresa.

Nel corso dell'anno 2020 sono stati rilevati numero 1 addetti dell'impresa.

L'ente è iscritto con il numero A139757 all'Albo Società Cooperative.

L'ente si è trasformato da società a responsabilità limitata in società cooperativa a responsabilità limitata in data 16.07.1996

La sede legale dell'ente si trova a 31033 Castelfranco Veneto (TV) in Via degli Olivi n. 1.

Non sono previste sedi secondarie.

Oggetto sociale:

LA SOCIETA', CON RIFERIMENTO AI REQUISITI E AGLI INTERESSI DEI SOCI, HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA':

- 1) RICERCHE SUI FABBISOGNI E SULLE DINAMICHE DEL MERCATO DEL LAVORO E LORO PUBBLICAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE;
- 2) PROGETTAZIONE DI ITINERARI FORMATIVI SECONDO VARIE MODALITA' ADEGUATE ALLE SINGOLE REALTA' SU CUI SI INTERVIENE;
- 3) COORDINAMENTO, GESTIONE E DIREZIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' CURANDO SIA LA GESTIONE CONTABILE FINANZIARIA SIA GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E DIDATTICI DELLE ATTIVITA' PROGETTATE NELLA LORO COMPLETEZZA;
- 4) SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI FORMATORI COINVOLTI NELLE ATTIVITA' PROMOSSE;
- 5) VERIFICHE SUI RISULTATI CONSEGUITI A LIVELLO FORMATIVO E A LIVELLO DI OCCUPAZIONE;
- 6) SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA E/O ASSISTENZA TECNICA;
- 7) ATTIVITA' EDITORIALI.

PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI INDICATI LA COOPERATIVA POTRA' IMPEGNARSI IN MODO PERMANENTE O SECONDO CONTINGENTI OPPORTUNITA' AD INTEGRARE LA PROPRIA ATTIVITA' CON QUELLA DI ALTRI ENTI COOPERATIVI, PROMOVEDO ED ADERENDO A CONSORZI E AD ALTRE ORGANIZZAZIONI FRUTTO DELL'ASSOCIAZIONISMO COOPERATIVO.

ESSA PUO' ALTRESI' ASSUMERE, IN VIA NON PREVALENTE, INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI, SOTTO QUALSIASI FORMA, IN IMPRESE, SPECIE SE SVOLGONO ATTIVITA' ANALOGHE E COMUNQUE ACCESSORIE ALL'ATTIVITA' SOCIALE, CON ESCLUSIONE ASSOLUTA DI OGNI ATTIVITA' NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO E COST DELLA POSSIBILITA' DI SVOLGERE ATTIVITA' DI ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONE RISERVATA DALLA LEGGE A COOPERATIVA IN POSSESSO DI DETERMINATI REQUISITI, APPPOSITAMENTE AUTORIZZATE E/O ISCRITTE IN APPOSITI ALBI.

LA COOPERATIVA INOLTRE, PER STIMOLARE LO SPIRITO DI FREVIDENZA E DI RISPARMIO DEI SOCI, POTRA' ISTITUIRE UNA SEZIONE DI ATTIVITA', DISCIPLINATA DA APPOSITO REGOLAMENTO, PER LA RACCOLTA DI PRESTITI LIMITATA AI SOLI SOCI ED EFFETTUATA ESCLUSIVAMENTE AI FINI DELL'OGGETTO SOCIALE NEL RISPETTO DEI LIMITI DI LEGGE. E' IN OGNI CASO ESCLUSA OGNI ATTIVITA' DI RACCOLTA DI RISPARMIO TRA IL PUBBLICO.

LA COOPERATIVA POTRA' COSTITUIRE FONDI PER LO SVILUPPO TECNOLOGICO O PER LA RISTRUTTURAZIONE O PER IL POTENZIAMENTO AZIENDALE NONCHE' ADOTTARE PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE FINALIZZATE ALLO SVILUPPO O ALL'AMMODERNAMENTO AZIENDALE, AI SENSI DELLA LEGGE 31.01.1992 N. 59 ED EVENTUALI NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE E POTRA' ALTRESI' EMETTERE STRUMENTI FINANZIARI SECONDO LE MODALITA' E NEI LIMITI PREVISTI DALLA VIGENTE LEGGE.

ESSA POTRA' INOLTRE COMPIERE TUTTI GLI ATTI NECESSARI E/O UTILI AL CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE, COMPIERE, PERTANTO LE OPERAZIONI MOBILIARI E/O IMMOBILIARI NECESSARIE A TAL FINE E TALI RITENUTE DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO. LA COOPERATIVA PUO' RICEVERE PRESTITI DAI SOCI NEI LIMITI E CON L'OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI STABILITI DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI NORMATIVE REGOLAMENTARI.

ESSA PUO' EMETTERE STRUMENTI FINANZIARI, COME PUO' ASSUMERE PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE CON ESCLUSIONE DELLO SCOPO DEL COLLOCAMENTO SUL MERCATO, ED IN OGNI CASO FERMI I LIMITI STABILITI DALLE INDEROGABILI DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA.

SCOPO MUTUALISTICO:

LA SOCIETA' HA PER SCOPO LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, IN RIFERIMENTO ALLE DINAMICHE DEL MERCATO DEL LAVORO, CON PARTICOLARE ATTENZIONE :

A) AI LAVORATORI:

- DIPENDENTI DA AZIENDE COINVOLTE AI PROCESSI DI RISTRUTTURAZIONE NEI DIVERSI SETTORI PRODUTTIVI;
- IMPEGNATI IN AZIENDE COOPERATIVISTICHE ED AUTOGESTITE;
- OPERANTI NEI SERVIZI GESTITI DA ENTI PUBBLICI;
- DIPENDENTI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;

B) ALLE PERSONE NON OCCUPATE DA AVVIARE E/O REINSERIRE NEL MONDO DEL LAVORO.

LA COOPERATIVA PERSEGUE LO SCOPO MUTUALISTICO, VOLTO A FAR PERSEGUIRE AI SOCI IL VANTAGGIO ECONOMICO DI CONTRARRE CON LA COOPERATIVA, TRAMITE SCAMBI MUTUALISTICI ATTINENTI L'OGGETTO SOCIALE, A MIGLIORI CONDIZIONI POSSIBILI.

IN PARTICOLARE, LO SCOPO DELLA SOCIETA' E' PROCURARE AI SOCI OCCASIONI DI LAVORO. PERTANTO LA SOCIETA' SI AVVARRA' PREVALENTEMENTE, NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA', DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE DEI SOCI.

LA COOPERATIVA E' RETTA SECONDO I PRINCIPI DELLA MUTUALITA' REVALENTE, LA COOPERATIVA:

A) NON POTRA' DISTRIBUIRE DIVIDENDI IN MISURA SUPERIORE ALL'INTERESSE MASSIMO DEI BUONI POSTALI FRUTTIFERI, AUMENTATO DI DUE PUNTI E MEZZO RISPETTO AL CAPITALE EFFETTIVAMENTE VERSATO;

B) NON POTRA' REMUNERARE GLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI IN SOTTOSCRIZIONE AI SOCI COOPERATORI IN MISURA SUPERIORE A DUE PUNTI RISPETTO AL LIMITE MASSIMO PREVISTO PER I DIVIDENDI;

C) NON POTRA' DISTRIBUIRE RISERVE FRA I SOCI COOPERATORI;

D) DOVRA' DEVOLVERE, IN CASO DI SCIoglIMENTO DELLE COOPERATIVA, L'INTERO PATRIMONIO SOCIALE, DEDOTTO SOLTANTO IL CAPITALE SOCIALE E I DIVIDENDI EVENTUALMENTE MATURATI, AI FONDI MUTUALISTICI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE.

GLI AMMINISTRATORI DOCUMENTERANNO LA CONDIZIONE DI PREVALENZA NELLA NOTA INTEGRATIVA DI BILANCIO, EVIDENZIANDO CONTABILMENTE I PARAMETRI DI CUI ALL'ART. 2513 C.C.

LA COOPERATIVA PUO' OPERARE ANCHE CON TERZI.

Poteri da Statuto:

LA SOCIETA' E' AMMINISTRATA DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSTO DA UN MINIMO DI DUE AD UN MASSIMO DI CINQUE MEMBRI O DA UN AMMINISTRATORE UNICO, ELETTI DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI.

IN CASO DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' PUO' ESSERE AFFIDATA ANCHE A SOGGETTI NON SOCI, PURCH LA MAGGIORANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SIA SCELTA TRA I SOCI COOPERATORI. L'AMMINISTRATORE UNICO DEVE ESSERE SCELTO UNICAMENTE TRA I SOCI COOPERATORI. GLI AMMINISTRATORI NON POSSONO ESSERE NOMINATI PER UN PERIODO SUPERIORE A TRE ESERCIZI E SCADONO ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO RELATIVO ALL'ULTIMO ESERCIZIO DELLA CARICA. ESSI POSSONO ESSERE RIELETTI.

LA CESSAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI PER SCADENZA DEL PERIODO DETERMINATO DAI SOCI HA EFFETTO DAL MOMENTO IN CUI IL NUOVO ORGANO AMMINISTRATIVO E' STATO RICOSTITUITO.

IL CONSIGLIO ELEGGE NEL SUO SENO IL PRESIDENTE ED IL VICE PRESIDENTE.

TUTTI I POTERI, I DOVERI E LE RESPONSABILITA' DI SEGUITO ENUNCIATI PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SI INTENDONO ASSORBITI IN CAPO ALL'AMMINISTRATORE UNICO SE NOMINATO IN LUOGO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELLA COOPERATIVA DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO SPETTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O ALL'AMMINISTRATORE UNICO.

EGLI HA ANCHE LA FACOLTA' DI NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI NELLE LITI ATTIVE E PASSIVE RIGUARDANTI LA SOCIETA' DAVANTI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA E AMMINISTRATIVA, ED IN QUALUNQUE GRADO DI GIURISDIZIONE.

LA RAPPRESENTANZA DELLA COOPERATIVA SPETTA, NEI LIMITI DELLE DELEGHE CONFERITE, ANCHE AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI, SE NOMINATI.

IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE, LA RAPPRESENTANZA DELLA COOPERATIVA SPETTERA' AL VICE PRESIDENTE.

La Direzione dell'OdF (Organismo di Formazione) dell'ente spetta ad un Amministratore munito di apposita delega.

Esso si occupa dell'amministrazione, rendicontazione, attività burocratiche, assistenza logistica.

Si rinvia al Funzionigramma

2. Motivi, finalità e realizzazione del Modello.

L'ente ha ritenuto opportuno si dotarsi del presente Modello per l'attuazione di un sistema di gestione efficace, idoneo ad assicurare comportamenti corretti, trasparenti e leciti nella gestione delle attività di azienda, con particolare riferimento alla prevenzione dei reati di cui al D.Lgs 231/2001.

3. Destinatari del Modello

Si segnalano i soggetti che, in relazione al loro coinvolgimento nelle potenziali aree di rischio individuate nella parte speciale, sono considerati come i destinatari del presente modello:

- Amministratori
- Soci
- Personale dipendente
- Organismo di Vigilanza
- Collaboratori (come docenti, tutor, coordinatori, altri collaboratori esterni)

- Fornitori

4. Modalità di diffusione del Modello ai destinatari.

Il presente Modello verrà fornito ai soggetti di cui al punto precedente, che saranno vincolati ad esso rispetto a tutti i fini di legge, con le seguenti modalità:

- pubblicazione della presente Parte Generale, del Codice Etico e di condotta e del Sistema Disciplinare nel sito web istituzionale di Sisthema Formazione scrl;
- previsione di clausole contrattuali vincolanti, con rinvio alla pagina del sito web suddetto per fini di presa visione del Modello, e dei relativi Codice Etico e di condotta e del Sistema Disciplinare;
- fornitura di una copia della Parte Generale e del Codice Etico e di condotta al neo assunto, con sessione diretta per gli aggiornamenti;
- al momento dell'adozione oppure dell'aggiornamento dei documenti di cui sopra oppure di ogni altro documento ad esso collegato (solo a titolo esemplificativo, eventuali protocolli), formazione obbligatoria del personale e degli altri soggetti destinatari facenti parte dell'organizzazione.
- Previsione di un canale semplificato (per esempio, mediante email specifica dell'OdV) per richieste di chiarimenti in merito al Modello nella sua interezza (quindi comprensivo anche della parte speciale, sistema disciplinare, codice etico e di condotta, protocolli, altro eventuale).

5. Organismo di Vigilanza (o OdV)

L'ente **Sisthema Formazione scrl** è esente dalla responsabilità amministrativa se adotta un efficace Modello di Organizzazione di gestione e se prevede l'istituzione di un Organismo di Vigilanza "dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo" (art. 6 comma 1 lett. b) del Decreto) avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento.

Benché l'art. 6 comma 4 del Decreto preveda che "negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b) del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente" al fine di stabilire coerenza nel rapporto tra il controllato (ente) e il controllante (OdV) e di evitare qualsiasi sovrapposizione tra attività gestionali e di controllo, **Sisthema Formazione scrl** ha ritenuto di nominare come OdV un soggetto esterno all'ente, non coinvolto in alcun processo gestionale e/o decisionale riferibile a quest'ultimo.

Le Linee Guida di Confindustria (aggiornate a luglio 2014) individuano quali requisiti principale dell'OdV nel suo complesso e dei suoi singoli membri, l'autonomia e l'indipendenza, la professionalità e la continuità di azione (si rinvia a successivo articolo 7).

L'OdV ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'effettiva osservanza del Modello, al fine di verificare la rispondenza ad esso dei comportamenti concreti, nonché di verificare le eventuali necessità di aggiornamento del Modello e formulare le relative proposte.

6. Composizione, durata e requisiti di nomina dell'OdV

Sisthema Formazione scrl tenuto conto delle dimensioni dell'organizzazione e del tipo di attività svolta (in osservanza delle Linee Guida Confindustria pag. 55) istituisce un Organismo di Vigilanza a formazione monocratica e lo individua nella persona dell'avvocato Andrea Andretta.

Il mandato dell'OdV ha durata annuale ed è rinominabile.

All'inizio di ogni mandato, il Consiglio Direttivo di **Sisthema Formazione scrl** individua con delibera la retribuzione dell'OdV.

L'OdV di **Sisthema Formazione scrl** dovrà soddisfare i requisiti di:

Autonomia e indipendenza: si tratta, per esempio, di evitare che all'Organismo di Vigilanza complessivamente inteso siano assegnati compiti operativi. Non deve infatti sussistere identità tra soggetto controllato e soggetto controllante; eliminare ingerenza e condizionamenti, di tipo economico o personale, da parte degli organi di vertice; prevedere nel modello organizzativo cause effettive di ineleggibilità e decadenza dal ruolo di componente dell'OdV, che garantiscano onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con i componenti degli organi sociali e con i vertici.

L'OdV di **Sisthema Formazione scarl** possiede i requisiti dell'autonomia e dell'indipendenza.

Professionalità: è necessario nominare soggetti competenti in materia ispettiva e consulenziale, in grado di compiere attività di campionamento statistico, analisi, valutazione e contenimento dei rischi, elaborazione e valutazione di questionari; è opportuno che almeno qualcuno tra i componenti dell'Organismo (se plurisoggettivo) abbia competenza giuridiche.

L'OdV di **Sisthema Formazione scarl** possiede il requisito della professionalità.

Continuità di azione: è necessario predisporre una struttura dedicata alla vigilanza sul modello organizzativo; curare la documentazione dell'attività svolta. E' opportuno che tale struttura dedicata, eventualmente supportata da una segreteria tecnica di coordinamento, calendarizzi i relativi eventi, verbalizzi le proprie riunioni, disponga di un *budget* specifico e si accordino con gli (eventuali) organismi di Vigilanza degli altri enti del gruppo di appartenenza.

L'OdV di **Sisthema Formazione scarl** possiede il requisito della continuità di azione.

7. Cause d'ineleggibilità e di decadenza.

In attuazione dei requisiti di autonomia e indipendenza dell'OdV di cui al precedente articolo 4.1.1 e di onorabilità dei suoi membri, si segnalano qui di seguito le situazioni in cui un soggetto non può essere nominato come OdV e, se nominato, deve decadere:

- a) sussistenza in capo al medesimo di una delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382 codice civile, ovvero gli interdetti, inabilitati, falliti o coloro i quali siano stati condannati ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) sussistenza in capo al medesimo della qualità di imputato oppure di condannato, anche con sentenza non ancora passata in giudicato oppure non irrevocabile oppure a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, per uno dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche;
- c) sussistenza in capo al medesimo della qualità di condannato alla pena della reclusione, anche con sentenza non ancora passata in giudicato oppure non irrevocabile oppure a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, per la commissione di un delitto doloso ovvero colposo commesso in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, oppure per condanna da parte della Corte dei Conti;
- d) sussistenza in capo al medesimo del rapporto di coniugio, parentela e/o affinità entro il quarto grado con dei consiglieri di amministrazione dell'ente.

8. Cause di sostituzione per revoca o rinuncia.

La nomina dell'OdV è di competenza del Consiglio direttivo.

Qualora, per le cause seguenti, venisse a mancare l'OdV, il Consiglio Direttivo provvederà alla nuova nomina con propria deliberazione.

La revoca potrà avvenire, previa delibera da parte del Consiglio Direttivo, solo per i seguenti motivi:

- gravi e accertati motivi di incompatibilità che pregiudichino i requisiti di indipendenza, autonomia e onorabilità dell'OdV;
- sussistenza di una causa di ineleggibilità (pre-esistente oppure sopravvenuta);
- grave inadempienza (anche colposa) rispetto ai compiti connessi con l'incarico;
- violazione degli obblighi di riservatezza (si veda Regolamento Odv);
- assenza ingiustificata per più di 3 volte alle riunioni indette dall'OdV che prevedono la partecipazione di soggetti facenti parte dell'ente (a qualunque titolo).

L'OdV, a sua volta, potrà in qualsiasi momento rinunciare al proprio incarico, con preavviso nei confronti dell'ente da formularsi in forma scritta. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di rinuncia, il Consiglio Direttivo sarà tenuto a nominare il nuovo OdV. Nelle more della nuova nomina, ma non oltre il trentesimo giorno dal ricevimento della

comunicazione di rinuncia da parte dell'ente, l'OdV continuerà a svolgere i compiti e le funzioni di cui al presente modello.

9. Il budget di spesa.

All'inizio di ogni mandato, il Consiglio Direttivo di **Sisthema Formazione scarl** individua con delibera il *budget* di spesa riconosciuto all'OdV, che non potrà essere ridotto nel corso del mandato.

10. Funzioni e poteri.

All'Organismo di Vigilanza di **Sisthema Formazione scarl** sono affidati i seguenti compiti:

- vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari, in relazione alle diverse tipologie di reati contemplati nel Decreto;
- valutare la reale efficacia ed effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura aziendale, per prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- suggerire l'aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali;
- raccogliere tutte le informazioni necessarie in merito ad eventuali condotte illecite nonché effettuare indagini apposite per l'accertamento di possibili violazioni e definire le sanzioni applicabili alla fattispecie in linea con il Sistema disciplinare approvato dall'ente;
- Segnalare al Consiglio Direttivo le violazioni del Modello che possano determinare l'insorgere di responsabilità in capo all'ente, per gli opportuni provvedimenti;
- promuovere e definire presso il Consiglio Direttivo le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello nonché per la formazione del personale
- relazione al Consiglio Direttivo sulle attività svolte;

L'OdV documenta per iscritto la propria attività e la relativa documentazione deve essere custodita in modo da garantire la riservatezza delle informazioni e la protezione dei dati personali anche ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679. L'OdV è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto a tutte le informazioni delle quali viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni.

L'OdV conserva la documentazione suddetta per il periodo massimo di dieci anni.

L'OdV ha accesso a tutta la documentazione ritenuta rilevante e, a suo insindacabile giudizio, necessaria per l'assolvimento dei suoi compiti.

L'OdV può avvalersi di consulenti esterni, ai quali delegare ambiti d'indagine, senza l'autorizzazione da parte dell'ente. Le spese per tali consulenti restano a carico di **Sisthema Formazione scarl**.

L'OdV conduce indagini interne, assumendo informazioni e testimonianze da chiunque operi per conto dell'ente.

Ai fini dello svolgimento delle sue funzioni, l'OdV deve dotarsi di un proprio Regolamento (si veda apposito allegato).

L'OdV non ha poteri impeditivi relativamente alla commissione di reati presupposto, ma poteri di iniziativa e controllo volti a verificare l'idoneità ed efficace attuazione del Modello.

11. Obblighi informativi dall'ente verso l'OdV.

Gli organi sociali e in particolare coloro che svolgono funzioni aziendali a rischio di reato, sono tenuti ad un obbligo di informativa nei confronti dell'OdV. Tale obbligo di informativa non ha solo ad oggetto l'osservanza delle prescrizioni e procedure di cui al Modello, ma i soggetti sono anche tenuti ad inoltrare all'OdV quanto segue:

- procure conferite;
- rapporti predisposti dalle funzioni aziendali che rilevino criticità in ordine all'applicazione e applicabilità delle procedure e/o prescrizione del Modello;
- le decisioni relative alla richiesta, all'erogazione e all'utilizzo di finanziamenti pubblici;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la magistratura proceda per reati - presupposto;
- contratti di consulenza stipulati dall'ente;
- i provvedimenti e notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per reati presupposto;



Sisthema Formazione scarl 31033 Castelfranco Veneto (TV)
Via Degli Olivi 1 - Prefettura TV 6634 - Rea 192974 - TribunaleTV43787/96
P.IVA /C.F. 02175440268 - Albo Nazionale Cooperative A139757 tel 0423 451019

- le notizie riguardanti l'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del modello organizzativo, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni applicate o dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Resta inteso che qualsiasi soggetti interno o comunque afferente **Sisthema Formazione scarl** può far pervenire all'OdV le comunicazioni che riterrà opportune circa la violazione del Modello o la commissione di illeciti di cui potrebbe scaturire la responsabilità dell'ente.

Le comunicazioni di cui sopra possono essere effettuate anche in forma scritta, contattando il seguente indirizzo: odv@andretta.legal

Verranno valutate anche le segnalazioni anonime, con un chiarimento: la segnalazione non potrà essere anonima in assoluto, in quanto è importante che **Sisthema Formazione scarl** - una volta ricevuta la segnalazione - possa risalire all'identità del segnalante e ciò soprattutto qualora sul fatto denunciato dovesse indagare la magistratura, così da fornire il nominativo della persona informata sui fatti, ma al contempo il sistema adottato dalla società per l'invio delle segnalazioni dovrà consentire di mantenere segreta l'identità del segnalante per evitare ripercussioni sullo stesso.

L'OdV valuterà la segnalazione, ascoltando eventualmente anche l'autore della segnalazione, e successivamente informerà il Consiglio Direttivo per l'eventuale applicazione del sistema disciplinare interno.

Sisthema Formazione scarl tutela l'autore della segnalazione contro qualsiasi forma di ritorsione e penalizzazione nell'ambito dell'attività lavorativa, ferma restando la tutela dei diritti dell'ente o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

12. Obblighi informativi dall'OdV verso l'ente

In tema di documentazione relativa all'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza riveste particolare importanza la predisposizione, su base semestrale, di una relazione informativa, riguardante le attività di verifica e controllo compiute e l'esito di esse, da fornire all'organo dirigente. Tale documentazione, nel caso, deve essere anche trasmessa al Collegio Sindacale.

Trattasi di una sintesi in forma scritta delle attività compiute e delle principali considerazioni che ne derivano, anche in ottica migliorativa del modello organizzativo.

La comunicazione dei risultati deve essere accurata, obiettiva, chiara, concisa, costruttiva, completa e tempestiva. Tali caratteristiche sono necessarie affinché la comunicazione sia di utilità alla controparte che la riceve.

L'OdV trasmette la relazione semestrale via posta elettronica, utilizzando l'indirizzo sopra segnalato.

Nell'ambito degli obblighi informativi di cui al presente punto, oltre alla verifica semestrale il Consiglio Direttivo predispone una revisione annuale del Modello, la quale si concretizza in una riunione a cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo e dell'OdV.

13. Allegati.

Sono parti integranti della Parte Generale del Modello 231 i seguenti documenti:

- Parte Speciale del Modello 231
- Codice Etico e di Condotta
- Codice Disciplinare
- Regolamento dell'OdV
- Eventuali Protocolli
- Interviste - Memorandum.

I Destinatari sono obbligati ad osservare le prescrizioni contenute in tutti i documenti succitati, che nell'insieme formano il c.d. Modello 231 dell'ente.

Fine seconda versione della parte speciale (I aggiornamento: si veda data della delibera del Consiglio Direttivo indicata in epigrafe)



Sisthema Formazione scarl 31033 Castelfranco Veneto (TV)
Via Degli Olivi 1 - Prefettura TV 6634 - Rea 192974 - TribunaleTV43787/96
P.IVA /C.F. 02175440268 - Albo Nazionale Cooperative A139757 tel 0423 451019